







Allegato B2

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI "PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE - SECONDA FASE: FORMAZIONE CONTINUA - FORMAZIONE FORMATORI

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

Indice

Fin	nalità e obiettivi	3
1.	Soggetti coinvolti	4
	1.1. Soggetti destinatari della formazione	4
	1.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di voucher	4
2	Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa	4
3.	Caratteristiche del modello attuativo	5
	3.1. Tipologia di formazione prevista	5
	3.2. Voucher formativo	5
4.	Modello di monitoraggio, controllo e valutazione	6
5.	Dotazione finanziaria	6
6.	Regime applicabile per gli aiuti di stato	7
	Ulteriori determinazioni	

Finalità e obiettivi

Regione Lombardia, a partire dal 2022, ha intrapreso il percorso di promozione dei "Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione" (di seguito denominati anche "Patti"), come "strumento di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa" fondata sull'analisi della domanda di lavoro, da realizzare tramite partenariati composti da soggetti pubblici e privati di un determinato territorio, settore e/o filiera.

Il percorso di promozione dei Patti è articolato in due fasi:

- nella prima fase, di cui alla D.G.R. n. XI/7231 del 24/10/2022, sono stati costituiti i 30 Patti territoriali e definite le proposte di azione degli stessi;
- nella seconda fase, avviata con D.G.R. n. XII/1457 del 27/11/2023 e ss.mm.ii., vengono presentate da parte dei Patti le proposte progettuali di dettaglio che sviluppano gli obiettivi connessi all'analisi della domanda con riguardo ai temi dell'"Attrattività e della nuova occupazione" (in coerenza con l'Obiettivo specifico ESO4.1 e dell'Azione A.1 del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027).

L'iniziativa dei "Patti" ha lo scopo di far emergere l'evoluzione in atto delle competenze richieste dalle imprese, in particolare sulla spinta della digitalizzazione e della transizione ecologica, e sperimentare nelle progettualità dei partenariati modelli di risposta efficaci da parte dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro.

A tal fine, si intende anche sostenere lo stesso sistema della formazione nella messa in atto di modelli di offerta utili ad accompagnare i processi di trasformazione, adeguando le competenze di chi progetta e di chi eroga il servizio, competenze necessarie all'evoluzione sia dei processi e delle tecnologie, sia delle dinamiche demografiche.

In tale quadro, Regione Lombardia intende promuovere, nella cornice del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, e in particolare nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4 e dell'Azione d.1 (sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro), ulteriori interventi focalizzati sulle attività di reskilling e upskilling dei lavoratori occupati, l'attuazione di nuovi interventi di aggiornamento professionale rivolti al personale della formazione e agli esperti della progettazione formativa e curricolare, per rispondere efficacemente alle richieste formative delle imprese che mergono come evidenze dai Patti territoriali.

Allegato B2

1. Soggetti coinvolti

1.1. Soggetti destinatari della formazione

I destinatari della formazione sono il personale della formazione e dell'aggiornamento professionale, gli orientatori e gli esperti della progettazione formativa e curricolare, che operano presso soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo.

Sono esclusi dalla formazione i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. n. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher.

1.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di voucher

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo sono i soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii¹;
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa

La presentazione delle offerte formative è riservata ai seguenti soggetti:

1

¹ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della I. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016.

- Operatori con accreditamento regionale per la formazione, sezione A e B;
- Università lombarde e loro consorzi;
- Fondazioni ITS Academy con sede legale/operativa in Lombardia.

I soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa possono operare in partnership con altri soggetti per un massimo del 50% delle ore di formazione previste. In questo caso, i soggetti partner non possono presentare domanda di contributo a valere su quella specifica offerta formativa.

3. Caratteristiche del modello attuativo

3.1. Tipologia di formazione prevista

Le proposte formative presentate dai soggetti di cui al paragrafo 2 e approvate da Regione Lombardia costituiranno l'offerta formativa prevista nell'ambito della misura.

Le proposte formative saranno approvate da Regione Lombardia ad esito di istruttoria tecnica basata sulla coerenza con gli esiti dell'analisi del fabbisogno elaborata dai partenariati nell'ambito della Linea A della misura "Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – Attrattività e nuova occupazione" di cui alla D.G.R. n. 1457 del 27/11/2023 e ss.mm.ii., oltre che su specifici criteri definiti con successivo provvedimento dirigenziale.

3.2. Voucher formativo

Il modello attuativo della misura prevede che i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo di cui al paragrafo 1.2 scelgano l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

I voucher formativi consentono ai lavoratori di cui al paragrafo 2.1 di partecipare ai corsi di formazione selezionati.

Al momento della domanda di contributo, è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei lavoratori per i quali si richiede tale contributo.

I voucher formativi si compongono dei singoli voucher formativi destinati a ciascun lavoratore, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo di € 3.000,00 annui per singolo lavoratore.

Ogni soggetto può presentare domanda di contributo per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell'importo massimo di € 35.000,00 spendibili su base annua.

Il contributo è erogato ai soggetti di cui al paragrafo 1.2 a titolo di rimborso della spesa sostenuta, seguito alla conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 70% della durata prevista del corso, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi, in fino all'80% del costo totale

ammissibile. Il restante 20% è finanziato da contributo economico privato a carico dei beneficiari.

4. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi;
- partecipanti che mantengono o migliorano la propria situazione lavorativa sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia:

- informa le parti sociali in sede di Sottocommissione Lavoro relativamente alla distribuzione delle offerte formative presentate;
- monitora l'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee di programmazione, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2021-2027.

Infine, Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della misura è pari a € 3.000.000,00, da individuarsi nell'ambito delle risorse stanziate con la D.G.R. n. 394/2023 per la formazione continua, che risultano libere da prenotazioni, per le annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1, che troveranno copertura a valere sui capitoli 15462, 15463,15464, 15709, 15710, 15711,15712, 15713, 15714 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, così suddivisi:

% cofinanziamento	Capitolo	Importo complessivo	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
Regione 18%	15462 15709 15712	540.000,00	243.000,00	162.000,00	135.000,00
Stato 42%	15463 15710 15713	1.260.000,00	567.000,00	378.000,00	315.000,00
UE 40%	15464 15711 15714	1.200.000,00	540.000,00	360.000,00	300.000,00
Totale		3.000.000,00	1.350.000,00	900.000,00	750.000,00

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso attuativo delle presenti Linee guida e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

6. Regime applicabile per gli aiuti di stato

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023² nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica³ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;

² Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

³ "impresa unica": ai fini Regolamento 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

7. Ulteriori determinazioni

Con successivo provvedimento dirigenziale sarà adottato l'Avviso attuativo delle presenti Linee guida.